



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

PEC: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it - sito web istituzionale <http://www.comune.macomer.nu.it>

SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA-

Macomer, 10/10/2023

Al
Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure Di Valutazione Via e Vas
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
PEC: va@PEC.mite.gov.it

All' Assessorato Della Difesa Dell'ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

p.c.

Comune di Sindia (NU)
PEC: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it

Comune di Suni (OR)
PEC: protocollo@pec.comune.suni.or.it

Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
PEC: eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

All'Assessore all'Urbanistica
Sede

Alla Giunta Comunale
Sede

Al Sig. Sindaco
Sede

Riscontro prot. n° 21790 del 09/10/2023 – Ass. Difesa Ambiente – Procedura di V.I.A. - progetto impianto eolico
SETTORE TECNICO -EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – COMUNE DI MACOMER
Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it

OGGETTO: [ID: 10401] Procedura di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto eolico con potenza di 42 MW, integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, per una potenza complessiva in immissione di 62 MW da installare nel comune di Suni (OR) e Sindia (NU), con opere di connessione alla R.T.N. ricadenti nel comune Macomer (NU). Proponente: ORTAENERGY 9 S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.

➤ **Trasmissione Osservazioni.**

VISTO l'avviso pubblico e la documentazione trasmessa dalla Società ORTA ENERGY 9 S.R.L., con sede legale in Via Luigi Sturzo, n.43 – 20154 Milano (MI), PEC: ORTAENERGY9SRL@LEGALMAIL.IT, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), prot. n. 159210 del 05/10/2023, n. 21583 di protocollo generale in data 06/10/2023 e dell'Assessorato regionale della Difesa Dell'ambiente - Direzione Generale dell'Ambiente, prot. n. 29783 del 09/10/2023, PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, acquisita al n° 21790 di protocollo generale di Questo Ente in data 09/10/2023, inerente a un progetto di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori, della potenza complessiva di 42MW, da ubicarsi presso i comuni di Sindia (NU) e Suni (OR) con opere di interconnessione presso il Comune di Macomer.

ESAMINATA la documentazione di progetto e in particolare i seguenti allegati:

-a----	10/10/2023	16:15	276300 02_Modulo_Avviso_Pubblico_VIA_.pdf
-a----	10/10/2023	16:22	31937117 ES_SUN01_PD_01_R00_signed-relazione-tecnica.pdf
-a----	10/10/2023	16:22	9812156 ES_SUN01_PD_02_R00_signed-rel-descrittiva.pdf
-a----	10/10/2023	16:23	1844576 ES_SUN01_PD_1_0_R00_signed-territoriale.pdf
-a----	10/10/2023	16:25	7514737 ES_SUN01_PD_1_1_R00_signed-corografia.pdf
-a----	10/10/2023	16:29	18312446 ES_SUN01_PD_2_17_R00_signedPUC-Macomer.pdf
-a----	10/10/2023	16:27	25049002 ES_SUN01_PD_2_1_R00_signed-aree-NON-idonee-DM-2010.pdf
-a----	10/10/2023	16:30	10829878 ES_SUN01_PD_2_2_R00_signedaree-NON-idonee-RAS.pdf
-a----	10/10/2023	16:31	2355766 ES_SUN01_PD_2_4_R00_signed-pianif-terr-urbanistica.pdf
-a----	10/10/2023	16:21	32585747 ES_SUN01_SIA03_R00_signed.pdf
-a----	10/10/2023	16:14	89 Impianto eolico per una potenza di 42 MW, integrato con un sistema di accumulo da 20 MW, per una potenza complessiva in immis.url

PRESO ATTO CHE:

- Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da n° 7 aerogeneratori (n. 05 nel territorio del comune di Suni, n. 02 nel territorio del comune di Sindia) della potenza di 6 MW cadauno per una potenza complessiva di 42 MW, aventi altezza al mozzo di mtl 125,00, altezza massima alla pala di mtl 206,00 e diametro del rotore di mtl 162,00, ubicati in agro presso i comuni di Sindia (NU) e Suni (OR).
- Gli aerogeneratori sono collegati da cavidotti a media tensione (MT) interrati, denominati "interni"; le opere d'interconnessione sono costituite da cavidotti a media tensione (MT) interrati denominati "esterni".

Nello specifico, il Comune di Macomer è interessato dalle opere di connessione, alla rete di trasmissione nazionale, di seguito dettagliate:

- a) N° 01 stazione elettrica di consegna, SE di utenza 150/30 kV, ubicata in agro, zona "E", subzona omogenea denominata "E1" normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

*“Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.
In attesa della formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.”*

- b) Cavidotti di consegna, interrati, denominati “esterni”, a media tensione (MT), posati ad una profondità di 1,20 m, previo scavo a profondità ricompresa tra 1,30 m e 1,50 m e sezione in larghezza variabile; la posa dei cavidotti si differenzia nel tipo M, costituita da cavi unipolari direttamente interrati e posa del tipo N, secondo la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC), in caso di attraversamenti di opere stradali e fluviali, costituita da cavi unipolari raccolti all’interno di tubo interrato; i cavidotti, interessanti il territorio del comune di Macomer, sono ricompresi nelle seguenti subzone omogenee del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.):

Monte S. Antonio:

- Parte in subzona omogenea denominata “F1” normata all’art. 73 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.U.C.:

subzona F1: Monte S. Antonio

La Montagna di S. Antonio (superficie territoriale: mq 18.528.000) deve essere considerata quale parco attrezzato a livello territoriale.

L’area interessata ricade nei Comuni di Macomer e di Borore; la sua normativa fa pertanto parte integrante di quella relativa ai due Comuni, definita dal P.R.G.I.

L’area viene suddivisa nelle seguenti zone:

- * zona di vincolo archeologico;
- * zona di salvaguardia geomorfologica;
- * zona controllata di sviluppo turistico-ricreativo e di salvaguardia ambientale;
- * zona attrezzata a parco;
- * zona di vincolo forestale - fasce tagliafuoco.

L’organizzazione dell’intera montagna, così come delimitata dal P.U.C. è subordinata alla predisposizione di un piano particolareggiato (da attuarsi anche per stralci funzionali) che, recependo le indicazioni di massima del P.U.C. (tav. C) deve dettare e specificare la normativa per i singoli interventi previsti o prevedibili nell’area.

- Parte in subzona omogenea denominata **H1** di “salvaguardia geo-morfologica” di cui all’art. 78 delle N.d.A. del P.U.C.;
- Parte in subzona omogenea **H5** “di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)” normata all’art. 74 delle Norme di Attuazione del P.U.C.:

p.VI[^] - t.II° ART. 74

(Classe II - Zona omogenea H5 - normativa specifica di zona)

Le aree a parco attrezzato, come quelle turistico dell’intero compendio naturalistico del monte, dovranno essere oggetto di pianificazione particolareggiata nel rispetto delle indicazioni generali fornite dal P.U.C.

Il P.P. dovrà essere finalizzato alla trasformazione delle aree, mediante interventi edilizi leggeri, da naturali ad antropizzate con l’inserimento di attrezzature destinate prevalentemente allo svago, alle attività sportive, alla ristorazione, al soccorso, alla pubblica fruizione del parco ed alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture occorrente per rendere i luoghi accoglienti e protetti.

Nelle more della predisposizione del P.P., nelle aree individuate è vietato qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio che comporti:

- * la rimodellazione del terreno;
- * l’apposizione di manufatti, anche precari, non preventivamente autorizzati dall’amministrazione comunale;

- * *la realizzazione di interventi di nuova costruzione;*
 - * *il deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi.*
 - * *il disboscamento o l'abbattimento di alberi ad alto fusto se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale;*
 - * *la rimozione di muretti a secco o di appicchi rocciosi e la loro trasformazione se non tendenti a migliorare l'assetto geomorfologico dei luoghi.*
- Sono ammessi:
- * *il completamento e gli interventi di forestazione compatibili con i luoghi;*
 - * *l'ampliamento delle strutture pubbliche*

- Parte del tracciato del cavidotto è interessato dal vincolo di tipo Hg1 del P.A.I. comunale adottato con deliberazioni consiliari n. 76/20216 e n. 50/2021.

Tutta l'area interessata è soggetta al vincolo degli usi civici, paesaggistico e idrogeologico, quest'ultimo ai sensi del R.D. 30/12/1923, n°3267 (G.U. 17/05/1924, n°117) (di competenza Forestale).

- **Agro: Subzona omogenea E2** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e Limitatamente al complesso edilizio e sue aree pertinenziali dell'ex I.P.S.A. in loc.tà "Bara" è altresì consentito l'insediamento delle iniziative imprenditoriali, già finanziate, ai sensi della L.R. 37/1998, da individuarsi con deliberazione della Giunta Municipale.

I nuovi volumi che esulano dalle attività produttive e/o di trasformazione dovranno essere contenuti entro l'iff di 0,01 mc/mq.

- **Agro: Subzona omogenea E3** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono utilizzabili per scopi agricolo-produttivi di carattere individuale.

Nelle zone, situate in fregio agli abitati o comunque da essi facilmente accessibili, è possibile esercitare l'attività agricola non a titolo principale, durante il tempo libero e per autoconsumo (agricoltura periurbana)

In dette zone è consentita l'edificazione di piccole costruzioni di tipo tradizionale in pietrame, non abitabili da adibire a rimessaggio degli attrezzi agricoli necessari alla conduzione del fondo, con un indice fondiario di 0,02 mc/mq e su lotto minimo di 2.000 mq, ottenibile anche attraverso l'accorpamento di due lotti, comunque preesistente al 1995 e quindi senza alterazione della maglia fondiaria, coperte con tetto a falde e con altezza massima al colmo di m 3.

- **Agro: Subzona omogenea E5** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.

Appartengono a questa categoria la maggior parte dei suoli del territorio di Macomer e del Marghine più in generale.

Per quanto gran parte delle aree appartenenti sotto il profilo agropedologico e geologico alla subzona E5 siano stati classificati H per particolari condizioni e caratteristiche paesistico-ambientali, anche quei suoli possono ritenersi in gran parte marginali.

Parte del tracciato del cavidotto è interessato dal vincolo di tipo Hi4 del P.A.I. comunale adottato con deliberazioni consiliari n. 76/20216 e n. 50/2021.

- **Agro: Subzona omogenea E1** normata all'art. 79 delle N.d.A. del P.U.C.:

Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata.

In attesa della formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo sono state individuate alcune zone che per particolari caratteristiche potrebbero in via sperimentale essere suscettibili di una trasformazione produttiva tipica e specializzata.

Parte del tracciato del cavidotto è interessato dal vincolo di tipo Hi4 del P.A.I. comunale adottato con deliberazioni consiliari n. 76/20216 e n. 50/2021.

Per il profilo edilizio / urbanistico le opere in progetto, riguardanti il Comune di Macomer, si qualificano come:

- **Cavidotti interrati:** interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.;
- **Stazione elettrica di servizio:** intervento di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e.3) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato*" soggetti al titolo abilitativo equipollente del permesso di costruire ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera a) del D.P.R. n°380/2001 e s.m.i. e art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale n°23/85 e sm.i.

OSSERVAZIONI e CRITICITÀ:

Opere ricomprese nel Monte di S. Antonio, cavidotti interrati, nelle subzone omogenee denominate "F1" e "H5" "di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)":

- 1) Premesso che il Monte di S. Antonio, seppur non ricompreso nella cartografia dei siti NON idonei, di cui alla tavola n. 26 dell'allegato n. 8 alla DGR n. 59/90 del 27/11/2020, con fatta eccezione per alcuni aerali soggetti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, è caratterizzato da elementi, floro-vivaistici, foreste, boschi e fauna, tipici, prevalentemente autoctoni, pertanto, identitari dell'ambito paesaggistico riconosciuto nell'accezione più ampia;
- 2) I cavidotti interrati, interessanti la trasversale nord – ovest / est del Monte S. Antonio, esenti dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato A.15 del D.P.R. n. 31/2017, costituiscono, comunque, interventi di nuova costruzione, per definizione di norma settoriale di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e.2) del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune*";
- 3) In relazione alla posa in opera dei cavidotti:
 - Si informa che, per la subzona "H5" denominata "*di salvaguardia: parco attrezzato (S. Antonio)*", ove ricade parte del cavidotto interrato, seppur allineato alla viabilità interna esistente, il P.U.C., all'art. 74 delle Norme di Attuazione (N.d.A.), prescrive il divieto di opere di nuova costruzione oltretché il divieto di "*deposito, anche temporaneo, di materiali ed impianti*

che rechino pregiudizio, a parere dell'Amministrazione comunale, alla conformazione ed alla salubrità dei luoghi"; si rammenta che i cavidotti in argomento prevedono una posa in profondità pari a – 1,20 m previo scavo variabile ricompreso tra 1,30 m e 1,50 m, per suddette lavorazioni non sono state descritte le modalità operative che necessiteranno di attività propedeutiche di accantieramento, depositi di materiali e movimentazione di mezzi, recanti potenziale pregiudizio alla flora e alla fauna;

- 4) **Nonché del vincolo degli usi civici interessante l'interesse del monte di S. Antonio (subzone F1 e H1)** onde è necessario delle soluzioni alternative, supportate da precisi rilievi dello stato dei luoghi da sovrapporre alle sezioni stradali (per il passaggio dei cavidotti), al fine di consentire un esame compiuto da parte dell'amministrazione comunale ed acquisire preventivamente la disponibilità, se compatibile con i vincoli derivanti dagli usi civici, della volontà di concedere, in maniera permanente, il diritto di superficie delle aree interessate alla costruzione della stazione oltre alla concessione della servitù di elettrodotto;
- 5) Si evidenzia, altresì, il contrasto degli allegati alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, Allegato b) - Tabella 1 – *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010 - punti 12.6 "Territori coperti da foreste e da boschi [...]", 12.7 "Zone gravate da usi civici", 12.10 "Zone di interesse archeologico (aree)" e la Tavola n. 26 allegato n. 8, DGR n. 59/90 -2020, nel valutare il Monte S. Antonio tra i siti idonei per quanto rispondente alle prescrizioni generali e puntuali per i siti Non idonei compresi nell'allegato b) – tabella n. 1 sopra citato (zone boscate, foreste, gravate da usi civici e aree di interesse archeologico);*
- 6) Contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica di progetto, allegato "ES_SUN01_PD_02_R00_signed" pag. n. 21, il Monte S. Antonio NON è compatibile per definizione all'insediabilità degli impianti FER, ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, trattandosi di zona classificata zona "F1", oltre alle zone "H" di tipo "H1" e "H5", distinta e ben differente per definizione e criteri d'insediabilità dalle zone agricole "E";

Zone agricole "E", in particolare le subzone "E1" ed "E2", interessate dal progetto, si ravvisa come la localizzazione delle opere ricada in ambiti territoriali e ambientali in contrasto con i criteri generali di cui alla parte IV del Decreto Ministeriale del 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili punto 16.1 testé riportato:

"PARTE IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO - 16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti: [...] d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;"

Si evidenzia come le prescrizioni del P.U.C., per le subzone sopra elencate: E1 - Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata, E2 - Aree di primaria importanza

per la funzione agricolo-produttiva, **siano conformi al punto n. 7** delle linee guida di cui alla Tabella 1 - *Elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.9.2010 – dell'allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020, "Aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità [..]"* Con esclusione delle suddette subzone agricole dalle casistiche di tipo B.1,B.2,B.3,B.4,B.5 riportate alla tabella 2 - *Elenco delle aree brownfield* (Allegato b) alla Delib.G.R. n. 59/90 del 27.11.2020).

L'istruttore Arch. P. Ruiu

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. *Floriana Muroi*

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



FLORIANA
MURONI
17.10.2023
11:17:57
GMT+00:00